

Buono a sapersi – da: SUISAinfo 1.14

## **Per la prima volta da 20 anni, le opere ritornano ad essere di dominio pubblico**

**Non avveniva in Svizzera da 20 anni: agli inizi del 2014, alcune opere sono ritornate ad essere di dominio pubblico. Cosa significa concretamente per gli eredi di simili autori? Cosa significa per gli autori che desiderino lavorare con opere libere da diritti? Troverete qui di seguito le risposte alle principali domande sulla durata di protezione nel settore della musica.**

Con l'entrata in vigore della nuova legge sul diritto d'autore il 1° luglio 1993, la Svizzera, conformandosi all'evoluzione europea in materia di tutela delle opere, aveva esteso la durata di protezione da 50 a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il termine di protezione di 70 anni è oggi valido per tutte le categorie di opere in tutta l'UE. L'adeguamento della durata di protezione era stata motivata soprattutto con l'aumento della speranza di vita: si intendeva così garantire alle due generazioni successive all'autore il godimento della tutela del diritto d'autore. In altre parole: un/a nipote doveva continuare a disporre della creazione artistica dei propri nonni.

In concreto, ciò significa che tutte le opere i cui autori erano deceduti nel 1942, sono diventate di dominio pubblico il 1° gennaio 1993. Per contro, le opere di autori deceduti nel 1943 approfittavano della proroga della protezione di 20 anni. Il Tribunale federale ha deciso in questo contesto che la proroga della durata di protezione venisse attuata unicamente per quelle opere ancora protette al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. La nuova durata di protezione (50 anni) non è stata dunque applicata per le opere che, in seguito alla scadenza della durata di protezione (50 anni), erano già divenute di dominio pubblico. Come conseguenza della proroga della protezione, in Svizzera nessuna opera è stata resa di dominio pubblico per due decenni (dal 1994 al 2013). Solo quest'anno, per la precisione il 1° gennaio 2014, le opere degli autori deceduti nel 1943 sono divenute di dominio pubblico.

### **Cos'è la durata della protezione e come viene calcolata?**

In base alla legge sul diritto d'autore, l'autore è proprietario della sua opera. Un'opera può essere pubblicata, diffusa o modificata, solo previo accordo dell'autore. Un'opera è protetta dal diritto d'autore appena viene creata, senza che vi sia la necessità di dichiararla alla SUISA. La protezione si estingue 70 anni dopo la scomparsa dell'autore. Per il calcolo del termine della protezione, fa stato il 31 dicembre dell'anno della morte dell'autore. Se l'autore per esempio è deceduto il 3 aprile 1951, la tutela delle sue opere continua a partire dal 31 dicembre 1951 per 70 anni, quindi fino al 31 dicembre 2021. Tali opere possono essere utilizzate liberamente solo a partire dal 1° gennaio 2022 (e non, come spesso erroneamente si ritiene, a partire dal 4 aprile 2021).

Se più persone hanno partecipato alla creazione dell'opera musicale, il termine di protezione si estingue a 70 anni dal decesso dell'ultimo autore deceduto. Se i singoli contributi degli autori possono essere disgiunti (ad es. il testo in quanto poema e la musica in quanto pura versione strumentale), la protezione di ogni elemento utilizzato separatamente si estingue 70 anni dopo la scomparsa del relativo autore. Può dunque accadere che un'opera creata in collaborazione sia ancora protetta, mentre i singoli elementi della stessa siano già divenuti di dominio pubblico. Gli arrangiamenti sono protetti in maniera autonoma, a patto che l'arrangiamento possa essere considerato come un'opera, in altri termini che presenti un carattere individuale riconoscibile. Nel caso in cui l'opera originale non sia più protetta, la durata della protezione per gli arrangiamenti viene calcolata sulla base della data della morte dell'arrangiatore.

Se un autore è sconosciuto, è impossibile basarsi sulla data del decesso dell'autore per calcolare il termine della protezione. In questi casi, il termine della protezione di 70 anni decorre dalla data della pubblicazione dell'opera. Se durante tale periodo, l'autore viene chiaramente identificato, la durata della protezione verrà nuovamente determinata in funzione della data del suo decesso.

La durata della protezione è stata limitata ai fini di una maggiore chiarezza giuridica: dopo un determinato periodo di tempo, l'interesse della collettività ad accedere al patrimonio culturale supera gli interessi materiali dell'autore o dei suoi eredi. Non avrebbe senso mantenere i diritti morali dell'autore fino a molti anni dalla sua morte. E inoltre, dopo più generazioni, sarebbe in pratica estremamente difficile rintracciare in maniera affidabile e con un dispendio ragionevole, gli aventi diritto all'opera.

### **Cosa significa la scadenza della durata della protezione?**

Quando il diritto d'autore si estingue, le opere dell'autore interessato vengono rese di dominio pubblico. Ciò significa che da quel momento tali opere possono essere utilizzate da tutti illimitatamente e che gli eredi perdono il loro «potere d'interdizione». Un'opera può così essere arrangiata o abbinata ad altre opere senza che vi sia bisogno di una specifica autorizzazione. Le opere divenute «libere da diritti» non sono più protette contro i plaghi né contro un attentato alla loro integrità. Gli eredi non hanno più il diritto di opporsi a delle modifiche o alterazioni dell'opera.

Le opere di dominio pubblico possono essere riprodotte, eseguite e trasmesse gratuitamente. Gli eredi non partecipano più al fatturato generato da un'opera di questo tipo. Ne sono eventualmente escluse le opere create in comune (vedi più in alto). Allo scadere della durata della protezione si estinguono contestualmente i diritti d'utilizzo che l'autore aveva ceduto ad altri aventi diritto (ad es. editore).

Gli eredi degli autori membri della SUISA vengono informati dalla stessa in merito alla scadenza della durata della protezione in occasione dell'ultimo conteggio ordinario (il conteggio principale di giugno nell'anno in cui le opere sono divenute di dominio pubblico).

### **Come dichiarare gli arrangiamenti d'opere di dominio pubblico?**

Se qualcuno desidera dichiarare l'arrangiamento di un'opera libera da diritti, deve inoltrare un esemplare giustificativo della nuova opera (arrangiamento) accompagnato dalla base utilizzata, affinché la SUISA possa valutare se l'arrangiamento è soggetto a protezione. Gli arrangiamenti devono obbligatoriamente contenere parti d'opera con carattere individuale per beneficiare di una protezione autonoma.

---

Testo: Claudia Kempf e Martin Korrodi